

Approvata la Legge europea 2017. Modificata la disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta. Previsto un ristoro forfetario del costo delle garanzie per ottenere i rimborsi IVA

[Condividi](#)



La Camera ha **approvato definitivamente** la Legge europea 2017 ([A.C. 4505-B](#)). Nel provvedimento, nelle disposizioni in materia di fiscalità previste al Capo III, previste significative **novità materia di IVA** e l'estensione di alcune **agevolazioni fiscali per le navi**. Nel dettaglio:

- all'**articolo 7** (*Disposizioni in materia di rimborsi IVA. Procedura di infrazione 2013/4080*), per le ipotesi, residue, in cui il contribuente che chiede il rimborso continua ad essere tenuto a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di **ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia** stessa, da effettuarsi quando sia stata **definitivamente accertata la spettanza del rimborso**. Più in dettaglio, il comma 1 del citato articolo 7 riconosce una **somma a ristoro forfetario** dei costi sostenuti dai soggetti passivi che, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. Tale **ristoro** è fissato in **misura pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito** per **ogni anno** di durata della garanzia. Si tratta, pertanto, non di un rimborso integrale, ma della corresponsione di una somma forfetaria dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa. Detta somma è **versata** quando sia stato definitivamente **accertato** che al contribuente **spetta il rimborso** dell'imposta; nel



Approvata la Legge europea 2017. Modificata la disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta. Previsto un ristoro forfetario del costo delle garanzie per ottenere i rimborsi IVA

caso di **mancata emissione** di un **avviso di rettifica o di accertamento** ciò si verifica alla **scadenza del termine per l'emissione dei citati atti impositivi**. Per quanto riguarda la **decorrenza** della disposizione, il comma 2 prevede che la medesima si applica a partire **dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017** e dalle istanze di **rimborso infrannuale** relative al **primo trimestre 2018**;

- all'**articolo 8** (*Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU*), integrata la disciplina per la **presentazione della domanda di restituzione dell'IVA non dovuta**. In particolare, l'articolo 8, comma 1, introduce il **nuovo articolo 30-ter** nel D.P.R. n. 633 del 1972, che specifica la disciplina della **restituzione dell'IVA non dovuta**. La novella, *in linea generale*, chiarisce che il soggetto passivo può presentare la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di **due anni dalla data del versamento** della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il **presupposto per la restituzione**. Tuttavia, nel comma 2 del nuovo articolo 30-ter si stabilisce una **deroga ai termini** così fissati, nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, ove essa sia stata **accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria**. In tal caso, infatti, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di **due anni dall'avvenuta restituzione** al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 30-ter, la **restituzione** dell'imposta è **esclusa** qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di **frode fiscale**;
- all'**articolo 9** (*Modifiche al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE*), novella la disciplina concernente la **non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni** effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di **finalità umanitarie**. In particolare, il comma 1,

Approvata la Legge europea 2017. Modificata la disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta. Previsto un ristoro forfetario del costo delle garanzie per ottenere i rimborsi IVA | 2



Approvata la Legge europea 2017. Modificata la disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta. Previsto un ristoro forfetario del costo delle garanzie per ottenere i rimborsi IVA

introduce la nuova lettera *b-bis*) nell'articolo 8, primo comma, del P.R. n. 633/1972, riconducendo le cessioni di beni - e relative prestazioni accessorie - effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 125 del 2014), alle **cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA**. Le modalità della cessione o spedizione in oggetto saranno fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 novella l'articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che come si ricorderà fissa la **sanzione amministrativa (dal cinquanta al cento per cento del tributo)** nei confronti di chi effettua, senza addebito d'imposta, le cessioni all'esportazione - ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *b*) del D.P.R. n. 633 del 1972 - qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea **non avvenga nel termine ivi prescritto**, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, **nei trenta giorni successivi**, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. Con la modifica in esame si intende **estendere tale disciplina sanzionatoria alle cessioni che sono oggetto della disposizione in esame** (incluso nel testo dell'articolo 7 il richiamo alla lettera *b-bis*) di cui si dispone l'introduzione), applicabile qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge. Il comma 3 abroga l'art. 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014. Tale norma reca(va) la disciplina sulla non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni in oggetto.

- all'**articolo 10** (*Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello SEE. Caso EU-Pilot 7060/14/TAXU*) estende il regime fiscale agevolato per le **navi iscritte al Registro Internazionale Italiano** (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.